

Prot.: 488829/RU

Roma, 25 luglio 2024

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente, o parzialmente, da sostanze solide diverse dal tabacco;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento protocollo n. 104859/RU del 24/12/2014 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTA** la determinazione direttoriale protocollo n. 61959/RU del 31 gennaio 2024, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato, per l'anno 2024, il “PMP-sigarette”, in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale, da cui consegue che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette è pari a euro 159,49, corrispondente a euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

**VISTA** l'istanza con la quale è stata chiesta da una società la registrazione, ai fini della commercializzazione, di una nuova marca di prodotti da inalazione senza combustione, senza tabacco, con nicotina;

**VISTA** l'istanza con la quale è stata chiesta da una società la registrazione, ai fini della commercializzazione, di due nuove marche di tabacchi da inalazione senza combustione;



**AGENZIA  
ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTA** l'istanza, presentata da una società, con la quale è stata comunicata la modifica dei contenuti per tre marche di tabacco da inalazione senza combustione, già registrate ai fini della commercializzazione;

**VISTI** gli esiti delle istruttorie condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;

**CONSIDERATO** che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale protocollo n. 104859/RU del 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, e rideterminato, per il prodotto di cui è stata comunicata la modifica permanente di contenuti, il tempo medio necessario per il consumo;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco e dei prodotti a essi assimilati commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi degli articoli 39-*ter*, comma 2-*bis*, e 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

### **ARTICOLO 2**

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate, che hanno rilevato una variazione del tempo medio di consumo.

### **ARTICOLO 3**

1. I prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati sono aggiornati ai sensi di quanto disposto agli articoli 1 e 2 e pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

**ALLEGATO**
**TABELLA A**

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t <sub>HTP</sub> /t <sub>SIG</sub> )	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a conf.ne (€)
VEO STICKS AMBER CLICK	238,40	0,68249	0,10885	20	20,00	36,07	41,36	0,04136	0,8272	200,00	4,00
TEREA KONA	346,20	0,99110	0,15807	20	27,50	49,59	60,07	0,06007	1,2014	275,00	5,50
TEREA DORE	346,00	0,99052	0,15798	20	27,50	49,59	60,03	0,06003	1,2006	275,00	5,50

**TABELLA B**

Codice	Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t <sub>HTP</sub> /t <sub>SIG</sub> )	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a conf.ne (€)
3956	NEO STICKS GOLDEN TOBACCO	237,40	0,67963	0,10839	20	20,00	36,07	41,19	0,04119	0,8238	200,00	4,00
20209	NEO STICKS SMOOTH TOBACCO	237,80	0,68077	0,10858	20	20,00	36,07	41,26	0,04126	0,8252	200,00	4,00
20210	NEO STICKS RICH TOBACCO	237,00	0,67848	0,10821	20	20,00	36,07	41,12	0,04112	0,8224	200,00	4,00

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15949, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.